



Ministero dell'istruzione

Ufficio Scolastico Regionale per il Friuli Venezia Giulia - Direzione Generale

34123 TRIESTE –via Santi Martiri 3 -tel. 040/4194111 – codice IPA NV8DB0 -C.F. 80016740328

e-mail: direzione-friuliveneziaigiulia@istruzione.it – PEC: drfr@postacert.istruzione.it;

sito web: <http://www.usrfvg.gov.it>

Il Direttore Generale



Prot. MIUR.AOODRFVG (vedasi timbratura in alto)

(data: vedasi timbratura in alto)

Oggetto: **Decreto di individuazione dei Dirigenti responsabili delle "strutture" e degli "uffici per i procedimenti disciplinari" dell'U.S.R. per il Friuli Venezia Giulia, nonché del soggetto Titolare dell'azione disciplinare ex art. 55 sexies, c. 3, del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m..**

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il Decreto Legislativo 30 luglio 1999 n. 300 e s.m. e in particolare l'art. 75, che, a decorrere dall'adozione del primo Regolamento attuativo (D.P.R. 6 novembre 2000 n. 347) ha istituito gli Uffici Scolastici Regionali, quali articolazioni periferiche del Ministero dell'Istruzione;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dal Decreto Legislativo 25 maggio 2017, n. 75 e dal Decreto Legislativo 20 luglio 2017, n. 118;

VISTI in particolare gli artt. 55, 55 bis, 55 ter, 55 quater, 55 quinquies, 55 sexies, 55 octies del Decreto Legislativo n.165/2001, nel testo novellato come sopra, recanti norme in materia disciplinare, e in particolare l'art. 55 bis, comma 2, il quale prevede che ciascuna Amministrazione, secondo il proprio ordinamento, individui l'ufficio competente per i procedimenti disciplinari (U.P.D.), la cui funzione è quella di contestare l'addebito al dipendente, di istruire il procedimento disciplinare e di adottare l'atto conclusivo del procedimento;

VISTO l'art. 8, c. 7, lett. f), del D.P.C.M. 4 aprile 2019 n. 47, recante il Regolamento di organizzazione del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, serie generale n. 133 dell'8.06.2019 che, in attuazione dell'art. 1, c. 345, della Legge 30.12.2018 n. 145, ha previsto che l'Ufficio Scolastico Regionale del Friuli Venezia Giulia sia di livello dirigenziale generale;

VISTO il D.P.C.M. 21 ottobre 2019, n. 140, recante il vigente regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, che non ha modificato l'organizzazione degli Uffici Scolastici Regionali di cui al precedente D.P.C.M. 4 aprile 2019 n.47;

VISTO il D.P.C.M. 18.10.2019, registrato alla Corte dei Conti il 15.11.2019, n. 3193, con il quale è stato conferito allo scrivente l'incarico di Direttore generale dell'U.S.R. F.V.G.;

CONSIDERATO che l'U.S.R. Friuli Venezia Giulia ha competenza in materia disciplinare per quanto riguarda i seguenti comparti e aree di personale: Comparto Istruzione e Ricerca (personale docente, educativo ed ATA), Comparto Funzioni Centrali (personale non dirigente del Ministero), Area dell'Istruzione e della Ricerca (Personale Dirigente scolastico) e, nei limiti di cui al seguente art. 1, Area delle Funzioni Centrali (Personale Dirigente);

VISTI i codici disciplinari contenuti, rispettivamente:

- per il Personale docente ed educativo del comparto Istruzione e Ricerca, nell'art. 29 del C.C.N.L. sottoscritto il 19.04.2018, relativo al personale del comparto Istruzione e Ricerca triennio 2016-2018 (Sezione Scuola – Titolo III - I docenti), il quale rinvia, con modificazioni, a quanto stabilito dal Capo IV Disciplina, Sezione I Sanzioni Disciplinari del d.lgs. n. 297 del 1994;
- per il Personale amministrativo, tecnico e ausiliario del comparto Istruzione e ricerca, negli artt. 10-17 del C.C.N.L. relativo al personale del comparto Istruzione e Ricerca sottoscritto il 19.04.2018 (Sezione Scuola Titolo III – Responsabilità disciplinare);
- per il Personale non dirigente del comparto Funzioni Centrali, negli artt. 42-43 del C.C.N.L. relativo al personale del Comparto Funzioni Centrali sottoscritto il 09.05.2022 (Titolo VI –Responsabilità disciplinare);
- per il Personale dirigente dell'Area dell'Istruzione e della Ricerca, negli artt. 25-33 del C.C.N.L. dell'Area Istruzione e Ricerca, sottoscritto in data 8 luglio 2019;
- per il Personale dirigente dell'Area delle Funzioni Centrali, negli artt. 33-41 del C.C.N.L. relativo al Personale dirigenziale dell'Area I sottoscritto il 09.03.2020 (Capo III – Responsabilità disciplinare);

VISTO il Decreto Ministeriale n. 105 del 26.04.2022 che ha adottato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 54, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il Codice di comportamento dei dipendenti del Ministero dell'Istruzione, di cui costituisce parte integrante la *Tabella di corrispondenza tra la violazione dei doveri e le sanzioni disciplinari vigenti*;

VISTA la Circolare del Dipartimento per la Funzione Pubblica del 23 dicembre 2010, n. 14;



Ministero dell'istruzione

Ufficio Scolastico Regionale per il Friuli Venezia Giulia - Direzione Generale

34123 TRIESTE –via Santi Martiri 3 -tel. 040/4194111 – codice IPA NV8DB0 -C.F. 80016740328

e-mail: direzione-friuliveneziagiulia@istruzione.it – PEC: drfr@postacert.istruzione.it;

sito web: <http://www.usrfvg.gov.it>

Il Direttore Generale



VISTA la Circolare n. 88, prot. n. 3308 dell'8 novembre 2010, del Ministero dell'Istruzione, Dipartimento per l'istruzione, Ufficio IV, con la quale sono state fornite indicazioni e istruzioni per l'applicazione al personale della scuola delle nuove norme in materia disciplinare, introdotte dal decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, e il cui contenuto è da intendersi confermato nei limiti di compatibilità delle modifiche al D.Lgs. 165/2001 successivamente intervenute;

VISTO il decreto dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Friuli Venezia Giulia n. 16552 del 15/12/2010, istitutivo, ai sensi dell'art. 55 *bis* del Decreto Legislativo n. 165/2001, dell'Ufficio competente per i procedimenti disciplinari (U.P.D.) operante presso il medesimo Ufficio Scolastico Regionale, e i successivi decreti n. 17113 del 31/12/2010, n. 3893 del 16/04/2012, n. 10025 del 12/11/2012, n. 8318 del 13/09/2013, n. 11314 del 16/12/2013, n. 969 del 31/01/2014, n. 7469 del 03/09/2015, n. 2462 del 27/02/2017, n. 1844 del 20/02/2018, n. 1692 del 12/02/2019, n. 2170 del 27/02/2020, n. 12567 del 15/11/2021; con cui sono state apportate modifiche e/o integrazioni al primo decreto prot. n. 16552 del 15/12/2010;

RAVVISATA la necessità di procedere ad un ulteriore aggiornamento della composizione attualmente vigente dell'U.P.D., a seguito dell'assunzione di due nuove unità di personale con qualifica di funzionario Amministrativo, giuridico-legale, contabile di III Area e, in considerazione, al contempo, delle comunicazioni e-mail pervenute alla casella PEO del Punto unico di accesso della Direzione Generale, rispettivamente alle ore 14,44 di giovedì 4 agosto 2022 e alle ore 8,45 di venerdì 5 agosto 2022;

RITENUTO di qualificare l'U.P.D. quale organo monocratico, la cui titolarità è assegnata a personale con qualifica non inferiore a quella di dirigente di II fascia, secondo quanto disposto dal seguente art. 2.1, il quale si avvarrà per lo svolgimento dell'istruttoria di un responsabile del procedimento assegnatario della pratica, scelto tra i funzionari elencati nel medesimo art. 2.1 ed eventualmente coadiuvato nell'attività istruttoria e, in caso di assenza o impedimento, sostituito da altro funzionario facente parte del predetto elenco.

DECRETA

Art. 1

Dirigenti Responsabili delle Strutture

1.1 Ai sensi dell'art. 55 *bis*, 1° comma, del Decreto Legislativo n. 165/2001 e ss.mm. e ii., i dirigenti responsabili delle "Strutture" operanti presso le Scuole statali di ogni ordine e grado del Friuli Venezia Giulia e presso l'Ufficio Scolastico Regionale per il Friuli Venezia Giulia sono i seguenti:

	Dirigente responsabile della Struttura
Per i fatti commessi dal Personale docente, educativo e ATA in servizio presso le scuole statali di ogni ordine e grado delle province di Gorizia , di Pordenone , di Trieste , di Udine	Dirigente scolastico Titolare o Dirigente scolastico Reggente della scuola di servizio
Per i fatti commessi dai Dirigenti scolastici delle scuole statali di ogni ordine e grado della Regione Friuli Venezia Giulia	<i>(non sono previste dal vigente codice disciplinare sanzioni di competenza del responsabile della struttura)</i>
Per i fatti commessi dal Personale NON dirigente del Comparto Funzioni Centrali in servizio presso gli Uffici dell'USR per il Friuli Venezia Giulia	Dirigenti titolari o reggenti dei rispettivi Uffici dell'USR per il Friuli Venezia Giulia
Per i fatti commessi dal Personale dirigente dell'Area delle Funzioni Centrali in servizio presso l'USR per il Friuli Venezia Giulia	<i>(non sono previste dal vigente codice disciplinare sanzioni di competenza del responsabile della struttura)</i> <i>Il Direttore Generale dott.ssa Daniela Beltrame è competente per la segnalazione all'Ufficio per i procedimenti disciplinari, istituito presso la Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie del Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali – Amministrazione Centrale</i>



Ministero dell'istruzione

Ufficio Scolastico Regionale per il Friuli Venezia Giulia - Direzione Generale

34123 TRIESTE –via Santi Martiri 3 -tel. 040/4194111 – codice IPA NV8DB0 -C.F. 80016740328

e-mail: direzione-friuliveneziaigiulia@istruzione.it – PEC: drfr@postacert.istruzione.it;

sito web: <http://www.usrfvg.gov.it>

Il Direttore Generale



1.2 I Dirigenti responsabili delle "Strutture" di cui al comma 1 sono tenuti alla pubblicazione dei Codici disciplinari relativi al rispettivo Personale, oltre al Codice di Comportamento, sul sito istituzionale delle rispettive sedi.

1.3 Per il Personale ATA presso le istituzioni scolastiche ed educative statali, ai sensi dell'art. 55 *bis*, commi 1 e 4, in combinato disposto con il comma 9 *quater*, del novellato D. Lgs. n. 165/2001, i Dirigenti responsabili delle "Strutture", non oltre trenta giorni dalla data di avvenuta conoscenza dei comportamenti punibili con sanzioni inferiori o uguali alla sospensione dal servizio per 10 giorni con privazione della retribuzione, contestano l'addebito al dipendente, lo convocano per il contraddittorio a sua difesa, istruiscono e concludono il procedimento disciplinare con le modalità ed entro i termini stabiliti dal comma 4 del predetto art. 55 *bis*.

1.3 bis Per il personale docente ed educativo presso le istituzioni scolastiche ed educative statali, ai sensi dell'art. 55 *bis*, commi 1 e 4, in combinato disposto con il comma 9 *quater*, del novellato D. Lgs. 165/2001 (in base a ormai costante interpretazione sistematica della Suprema Corte di Cassazione), i Dirigenti responsabili delle "Strutture", non oltre trenta giorni dalla data di avvenuta conoscenza dei comportamenti punibili con sanzioni inferiori alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione, ovvero fino alla censura, contestano l'addebito al dipendente, lo convocano per il contraddittorio a sua difesa, istruiscono e concludono il procedimento disciplinare con le modalità ed entro i termini stabiliti dal comma 4 del predetto art. 55 *bis*.

1.4 Per i comportamenti posti in essere dal Personale ATA in servizio presso le istituzioni scolastiche ed educative statali, punibili con sanzioni più gravi della sospensione per 10 giorni, i Dirigenti responsabili delle "Strutture", entro 10 giorni dalla piena conoscenza del fatto, trasmettono gli atti al medesimo U.P.D. (individuato ai sensi del seguente art. 2.1) come previsto dall'art. 55 *bis* comma 4 del citato D. Lgs. 165/2001 novellato.

1.4 bis Per i comportamenti posti in essere dal Personale docente ed educativo in servizio presso le istituzioni scolastiche ed educative statali, punibili con sanzioni più gravi della censura, i Dirigenti responsabili delle "Strutture", entro 10 giorni dalla piena conoscenza del fatto, trasmettono gli atti al medesimo U.P.D. (individuato ai sensi del seguente art. 2.1) come previsto dall'art. 55 *bis* comma 4 del citato D. Lgs. 165/2001 novellato.

1. 5 La citata trasmissione deve avvenire:

- a. **dopo lo svolgimento di accurata istruttoria, che consenta un prudente apprezzamento del disvalore dell'illecito nel suo profilo oggettivo e soggettivo, con l'invito a prestare particolare attenzione in occasione dell'esercizio del potere disciplinare nei confronti dei docenti, in modo da circoscrivere le fattispecie applicative della sospensione dal servizio a infrazioni di oggettiva gravità che possa giustificare l'intervento dell'Ufficio competente per i procedimenti disciplinari;**
- b. **dopo aver sentito l'U.P.D. competente;**

e deve essere:

- c. **accompagnata da un rapporto completo, circostanziato (anche temporalmente) e documentato**, che faccia esplicito riferimento anche alla sussistenza o meno della **recidiva** specifica e/o generica a carico del dipendente interessato. Il rapporto dovrà essere redatto sia in formato *word* che in formato *pdf* e gli atti e documenti dovranno essere singolarmente elencati, numerati e suddivisi in separati file *pdf*. Nell'oggetto, infine, deve essere indicato in modo chiaro ed inequivocabile: "**Segnalazione urgente di fatti disciplinarmente rilevanti all'UPD**". Dovrà essere evitato di inserire nel rapporto trasmesso, che è atto ostensibile per chi ne abbia diritto, il riferimento al contenuto di interlocuzioni informali e ai nominativi di funzionari dell'UPD con cui dette interlocuzioni abbiano avuto luogo.
- d. **è necessario che il Dirigente Scolastico indichi, nel rapporto inviato, il canale di trasmissione prescelto** per ricevere, nel rispetto delle garanzie di riservatezza a tutela del dipendente interessato, le comunicazioni da parte dell'UPD che eventualmente si rendano necessarie, nonché l'atto conclusivo del procedimento stesso. Il canale di trasmissione dovrà essere costituito dalla pec personale o dalla peo personale del Dirigente scolastico.

1.6 Fermo restando che nel rapporto di cui al punto precedente il Dirigente Scolastico deve indicare l'indirizzo di residenza del dipendente al fine di consentire all'U.P.D. la notifica al medesimo degli atti procedurali che lo riguardano, nel diverso caso in cui i citati oneri di notifica siano demandati alla scuola, il Dirigente Scolastico deve trasmettere con tempestività all'U.P.D. la prova della relativa notifica.

1.8 Nello stesso modo di cui ai precedenti punti 1.4 e 1.4 bis provvedono i Dirigenti responsabili delle "Strutture" per le infrazioni per le quali è prevista l'irrogazione di sanzioni superiori al rimprovero verbale a carico del personale non dirigente del Comparto Funzioni Centrali in servizio negli Uffici dell'U.S.R. per il Friuli Venezia Giulia.

1.9 **E' fatta salva la speciale procedura prevista dall'art. 55 *quater*, commi da 3 *bis* a 3 *quinqües*, del novellato D. Lgs. 165/2001, applicabile alle condotte punibili con il licenziamento accertate in flagranza (ex c. 3 del medesimo articolo) e alla fattispecie della falsa attestazione della presenza in servizio accertata in flagranza ovvero mediante strumenti di sorveglianza o di registrazione degli accessi o delle presenze (ex c. 3 *bis* del medesimo articolo).**



Ministero dell'istruzione

Ufficio Scolastico Regionale per il Friuli Venezia Giulia - Direzione Generale

34123 TRIESTE –via Santi Martiri 3 -tel. 040/4194111 – codice IPA NV8DB0 -C.F. 80016740328

e-mail: direzione-friuliveneziaigiulia@istruzione.it – PEC: drfr@postacert.istruzione.it;

sito web: <http://www.usrfvg.gov.it>

Il Direttore Generale



Art. 2

Uffici competenti per i procedimenti disciplinari (U.P.D.)

2.1 Ai sensi dell'art. 55 *bis*, 2° comma, del Decreto Legislativo n. 165/2001, nel testo novellato dal Decreto Legislativo 25 maggio 2017, n. 75 e dal Decreto Legislativo 20 luglio 2017, n. 118, gli Uffici competenti per i procedimenti disciplinari (U.P.D.) operanti presso l'Ufficio Scolastico Regionale per il Friuli Venezia Giulia sono i seguenti:

	Uffici competenti per i procedimenti disciplinari (U.P.D.)		sede U.P.D
	Dirigente titolare e Dirigenti supplenti (nell'ordine)	funzionari di volta in volta individuabili come: - responsabile del procedimento; - coadiutore del responsabile nell'attività istruttoria; - supplente	
Personale docente, educativo e ATA in servizio presso le scuole statali di ogni ordine e grado della provincia di Trieste, Gorizia, Pordenone, Udine	Direttore Generale Dott.ssa Daniela Beltrame Dirigente Dott.ssa Roberta Scanu Dirigente Dott.ssa Fabrizia Tramontano	Funzionari Dott. Dario Alberto Di Manto Dott.ssa Barbara Donato Dott.ssa Grazia Germano Dott. Robert Stoka Dott.ssa Monica Zuddas	Direzione Generale Via Santi Martiri TRIESTE n. 3
Personale dirigente dell'Area dell'Istruzione e della Ricerca in servizio presso le scuole statali di ogni ordine e grado della Regione Friuli Venezia Giulia	Direttore Generale Dott.ssa Daniela Beltrame Dirigente Dott.ssa Roberta Scanu Dirigente Dott.ssa Fabrizia Tramontano	Funzionari Dott. Dario Alberto Di Manto Dott.ssa Barbara Donato Dott.ssa Grazia Germano Dott. Robert Stoka Dott.ssa Monica Zuddas	Direzione Generale Via Santi Martiri TRIESTE n. 3
Personale non dirigente del Comparto Funzioni centrali in servizio presso l' Ufficio Scolastico Regionale del Friuli Venezia Giulia e presso gli Uffici Ambiti Territoriali di Trieste, Gorizia, Pordenone, Udine	Direttore Generale Dott.ssa Daniela Beltrame Dirigente Dott.ssa Roberta Scanu Dirigente Dott.ssa Fabrizia Tramontano	Funzionari Dott. Dario Alberto Di Manto Dott.ssa Barbara Donato Dott.ssa Grazia Germano Dott. Robert Stoka Dott.ssa Monica Zuddas	Direzione Generale Via Santi Martiri TRIESTE n. 3

Art. 3

Sospensione cautelare facoltativa e obbligatoria

3.1 Qualora ricorrano motivi di particolare urgenza, la sospensione cautelare facoltativa dal servizio è adottata, nei confronti del personale docente o educativo e ATA, con provvedimento motivato del Dirigente scolastico che deve essere trasmesso tempestivamente al Direttore generale dell'U.S.R. per la convalida o per la revoca entro 10 giorni dalla sua adozione. Nelle altre ipotesi la sospensione cautelare facoltativa dal servizio è adottata dal Direttore Generale. In entrambi i casi, qualora non si sia già provveduto, al provvedimento di sospensione deve seguire la contestazione degli addebiti entro 30 giorni dalla data di ricezione degli atti da parte del competente UPD.



Ministero dell'istruzione

Ufficio Scolastico Regionale per il Friuli Venezia Giulia - Direzione Generale

34123 TRIESTE –via Santi Martiri 3 -tel. 040/4194111 – codice IPA NV8DB0 -C.F. 80016740328

e-mail: direzione-friuliveneziagiulia@istruzione.it – PEC: drfr@postacert.istruzione.it;

sito web: <http://www.usrfvg.gov.it>

Il Direttore Generale



3.2 Nei confronti del personale ATA, inoltre, la sospensione cautelare facoltativa dal servizio può essere adottata, rispettivamente ai sensi dell'art. 14, comma 1, e dell'art. 15, comma 2, del C.C.N.L. relativo al personale del comparto Istruzione e Ricerca sottoscritto il 19.04.2018 (Titolo III – Responsabilità disciplinare), nei seguenti casi:

- laddove, nel corso del procedimento disciplinare, l'Amministrazione riscontri la necessità di espletare accertamenti su fatti addebitati al dipendente a titolo di infrazione disciplinare punibili con sanzione non inferiore alla sospensione dal servizio e dalla retribuzione. In tale ipotesi la sospensione cautelare, denominata dal CCNL "allontanamento cautelativo", non può essere disposta per un periodo superiore a trenta giorni, con conservazione della retribuzione. Il provvedimento motivato del Dirigente scolastico deve essere in tali casi trasmesso tempestivamente al Direttore generale dell'USR per la convalida o per la revoca entro 10 giorni dall'adozione del medesimo provvedimento. In caso di revoca o di mancata convalida, la sospensione cautelare diviene inefficace e il dipendente è immediatamente reintegrato in servizio con il riconoscimento del trattamento economico spettante. Qualora il procedimento disciplinare si concluda con la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione, il periodo dell'allontanamento cautelare deve essere computato nella sanzione, ferma restando la privazione della retribuzione relativa ai giorni complessivi di sospensione irrogati;

- laddove il dipendente venga sottoposto a procedimento penale che non comporti la restrizione della libertà personale o nel caso in cui quest'ultima sia cessata, qualora l'Amministrazione disponga, ai sensi dell'art. 55-ter del D. Lgs. 165/2001, la sospensione del procedimento disciplinare fino al termine di quello penale. In tale ipotesi di sospensione cautelare, la sospensione dal servizio opera con privazione della retribuzione. Anche in tal caso il provvedimento motivato del Dirigente scolastico deve essere trasmesso tempestivamente al Direttore generale dell'USR per la convalida o per la revoca entro 10 giorni dall'adozione del medesimo provvedimento. In caso di revoca o di mancata convalida, la sospensione cautelare diviene inefficace e il dipendente è immediatamente reintegrato in servizio con il riconoscimento del trattamento economico spettante.

3.3 Qualora ricorrano motivi di particolare urgenza, la sospensione cautelare facoltativa dal servizio è adottata, nei confronti del Personale non dirigente del Comparto Funzioni Centrali in servizio presso gli Uffici dell'U.S.R. per il Friuli Venezia Giulia, con provvedimento motivato del Dirigente Responsabile della Struttura territorialmente competente, che deve essere trasmesso tempestivamente al Direttore generale dell'USR per la convalida o per la revoca entro 10 giorni dalla sua adozione. Nelle altre ipotesi la sospensione cautelare facoltativa dal servizio è adottata dal Direttore Generale. In entrambi i casi, qualora non si sia già provveduto, al provvedimento di sospensione deve seguire la contestazione degli addebiti entro 30 giorni dalla data di ricezione degli atti da parte del competente UPD.

3.4 Nei confronti del Personale non dirigente del Comparto Funzioni Centrali in servizio presso gli Uffici dell'U.S.R. per il Friuli Venezia Giulia, inoltre, la sospensione cautelare facoltativa dal servizio può essere adottata, rispettivamente ai sensi dell'art. 63, comma 1, e dell'art. 64, comma 2, del C.C.N.L. relativo al personale del Comparto Funzioni Centrali sottoscritto il 12.02.2018 (Titolo VI – Responsabilità disciplinare), nei seguenti casi:

- laddove, nel corso del procedimento disciplinare, l'Amministrazione riscontri la necessità di espletare accertamenti su fatti addebitati al dipendente a titolo di infrazione disciplinare punibili con sanzione non inferiore alla sospensione dal servizio o dalla retribuzione. In tale ipotesi la sospensione cautelare, denominata dal CCNL "allontanamento cautelativo", non può essere disposta per un periodo superiore a trenta giorni, con conservazione della retribuzione. Il provvedimento motivato del Dirigente Responsabile della Struttura territorialmente competente deve essere in tali casi trasmesso tempestivamente al Direttore generale dell'USR per la convalida o per la revoca entro 10 giorni dall'adozione del medesimo provvedimento. In caso di revoca o di mancata convalida, la sospensione cautelare diviene inefficace e il dipendente è immediatamente reintegrato in servizio con il riconoscimento del trattamento economico spettante. Qualora il procedimento disciplinare si concluda con la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione, il periodo dell'allontanamento cautelare deve essere computato nella sanzione, ferma restando la privazione della retribuzione relativa ai giorni complessivi di sospensione irrogati;

- laddove il dipendente venga sottoposto a procedimento penale che non comporti la restrizione della libertà personale o nel caso in cui quest'ultima sia cessata, qualora l'Amministrazione disponga, ai sensi dell'art. 55-ter del D. Lgs. 165/2001, la sospensione del procedimento disciplinare fino al termine di quello penale. In tale ipotesi di sospensione cautelare, la sospensione dal servizio opera con privazione della retribuzione. Anche in tal caso il provvedimento motivato del Dirigente Responsabile della "Struttura" territorialmente competente deve essere trasmesso tempestivamente al Direttore generale dell'U.S.R. per la convalida o per la revoca entro 10 giorni dall'adozione del medesimo provvedimento. In caso di revoca o di mancata convalida, la sospensione cautelare diviene inefficace e il dipendente è immediatamente reintegrato in servizio con il riconoscimento del trattamento economico spettante.

3.5 Nei confronti del personale Dirigente scolastico la sospensione cautelare facoltativa dal servizio è adottata dal Direttore generale dell'U.S.R. Friuli Venezia Giulia ed è trasmessa per la convalida al Capo del Dipartimento per l'istruzione.

3.6 La sospensione cautelare obbligatoria dal servizio può essere adottata anche dal Dirigente scolastico nei confronti del personale docente, educativo, ATA qualora il dipendente venga colpito da un provvedimento dell'Autorità giudiziaria restrittivo della libertà personale e perdura in coincidenza con lo stato restrittivo della libertà personale.

3.7 Nei confronti del personale Dirigente scolastico la sospensione cautelare obbligatoria dal servizio è adottata direttamente dal Direttore generale dell'U.S.R. Friuli Venezia Giulia.



Ministero dell'istruzione

Ufficio Scolastico Regionale per il Friuli Venezia Giulia - Direzione Generale

34123 TRIESTE –via Santi Martiri 3 -tel. 040/4194111 – codice IPA NV8DB0 -C.F. 80016740328

e-mail: direzione-friuliveneziagiulia@istruzione.it – PEC: drfr@postacert.istruzione.it;

sito web: <http://www.usrfvg.gov.it>

Il Direttore Generale



3.8 Sono fatte salve le speciali disposizioni in materia di sospensione cautelare previste dall'art. 55 *quater*, commi da 3 bis a 3 *quinquies*, del novellato D.Lgs. 165/2001, concernenti le condotte punibili con il licenziamento accertate in flagranza (ex c. 3 del medesimo articolo) e la fattispecie della falsa attestazione della presenza in servizio accertata in flagranza ovvero mediante strumenti di sorveglianza o di registrazione degli accessi o delle presenze (ex c. 3 bis del medesimo articolo).

Art. 4

Titolare dell'azione disciplinare

4.1 Il Titolare dell'azione disciplinare nei confronti dei Dirigenti appartenenti all'Area dell'Istruzione e della Ricerca, per le infrazioni previste dal comma 3 dell'art. 55 *sexies* del decreto legislativo n. 165 del 2001, è il Direttore Generale dell'U.S.R. per il Friuli Venezia Giulia.

4.2 Il Titolare dell'azione disciplinare nei confronti dei Dirigenti appartenenti all'Area Funzioni centrali, già Area I del Comparto ministeri e Aziende, per le infrazioni previste dal comma 3 dell'art. 55 *sexies* del decreto legislativo n. 165 del 2001, è la dott.ssa Antonella Iunti, Direttore Generale dell'Ufficio scolastico regionale per la Calabria.

Art. 5

Efficacia

5.1 Il presente provvedimento annulla e sostituisce i precedenti.

Il Direttore Generale
Daniela Beltrame